



Fondo Nazionale Pensione Complementare

Sede operativa: 00147 Roma - Via C. Colombo, 137

Sede legale: 00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2

Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei fondi pensione con il n. 123
Tel.: **06/58303558** - Fax: **06/5809074**
sito internet:: www.fondofonte.it
e-mail: callcenter@fondofonte.it



REGOLAMENTO PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI

**FONDO PENSIONE FON.TE.
REGOLAMENTO PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI**

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Con il presente regolamento il fondo pensione Fon.Te. da' attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione di cui all'art. 8, comma 4, di cui al D.Lgs. 252/05 in materia di contribuzione aggiuntiva.

ARTICOLO 2 – VERSAMENTI AGGIUNTIVI

2.1 – E' fatta salva la facoltà del lavoratore aderente e del datore di lavoro associato a Fon.Te. di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 8, comma 2, dello Statuto.

2.2. – Il versamento aggiuntivo potrà essere:

- periodico;
- una tantum.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PERIODICA DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE

3.1 - Il lavoratore che intendesse effettuare i versamenti periodici di cui al precedente art. 2 potrà farlo in sede di compilazione del modulo di adesione al Fondo o, nell'ipotesi di adesione per conferimento tacito del TFR, in sede di compilazione del modulo per l'attivazione della contribuzione, indicando una misura sostitutiva rispetto al minimo previsto dal CCNL o CCL di riferimento tempo per tempo vigenti.

3.2 – Il versamento aggiuntivo avrà periodicità trimestrale, analogamente a quanto previsto per i contributi di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto.

3.3 – La comunicazione degli importi aggiuntivi di cui al presente articolo avverrà nella lista di contribuzione trimestrale inviata dall'azienda entro il giorno 12 del mese successivo alla chiusura del trimestre; la contribuzione aggiuntiva sarà qualificata quale contribuzione di fonte dipendente.

3.4 – Il versamento degli importi a Fon.Te. avverrà a mezzo bonifico entro il giorno 16 del mese successivo alla chiusura del trimestre di competenza della lista di contribuzione comunicata. Qualora il giorno 16 cada in un giorno non lavorativo, il versamento avverrà entro il primo giorno lavorativo successivo.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI VARIAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PERIODICA DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE

4.1 – Il lavoratore aderente che intendesse variare l'aliquota contributiva prescelta con le modalità di cui al comma 3.1 dovrà compilare l'apposito modulo "Variazione dell'aliquota contributiva", reperibile sul sito del fondo pensione Fon.Te. – www.fondofonte.it. (Allegato A al presente Regolamento), esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente prescelta e che comunque in ogni caso assorbirà l'ammontare minimo previsto dal CCNL o CCL di riferimento tempo per tempo vigenti.

L'importo sarà indicato in misura percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

4.2 – La richiesta della variazione dell'aliquota del versamento contributivo potrà essere presentata una sola volta all'anno, entro il 30 settembre; l'operatività esecutiva di tale richiesta decorrerà dalla busta paga di gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 5 – RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE

5.1 – Il lavoratore aderente che intendesse ridurre l'aliquota contributiva prescelta con le modalità di cui ai commi 3.1 o 4.1 dovrà compilare l'apposito modulo "Variazione dell'aliquota contributiva" di cui al primo comma del precedente articolo, esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente prescelta, fermo restando che l'importo indicato non potrà essere inferiore all'ammontare minimo previsto dal CCNL o CCL di riferimento tempo per tempo vigenti.

L'importo sarà indicato in misura percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

5.2 – La richiesta di riduzione dell'aliquota del versamento contributivo potrà essere presentata una sola volta all'anno, entro il 30 settembre; l'operatività esecutiva di tale richiesta decorrerà dalla busta paga di gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PERIODICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

6.1 – Il datore di lavoro che definisca a livello aziendale (regolamento/accordo) una contribuzione a suo carico maggiore di quella prevista dal CCNL o CCL di riferimento tempo per tempo vigenti dovrà darne comunicazione scritta al fondo allegando il testo del regolamento/accordo aziendale.

6.2 – Il versamento aggiuntivo avrà periodicità trimestrale, analogamente a quanto previsto per i contributi di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto.

6.3 – La richiesta della variazione dell'aliquota del versamento contributivo potrà essere presentata due volte all'anno, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, compilando l'apposito modulo "Variazione dell'aliquota contributiva di fonte datoriale", reperibile sul sito del fondo pensione Fon.Te. – www.fondofonte.it. (Allegato B al presente Regolamento), esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente indicata, fermo restando l'ammontare minimo previsto dal CCNL o CCL di riferimento tempo per tempo vigenti.

L'operatività esecutiva di tale richiesta decorrerà dalla busta paga del primo mese del trimestre successivo.

6.4 – La comunicazione degli importi aggiuntivi di cui al presente articolo avverrà nella lista di contribuzione trimestrale inviata dall'azienda entro il giorno 12 del mese successivo alla chiusura del trimestre; la contribuzione aggiuntiva sarà qualificata quale contribuzione di fonte datoriale.

6.5 – Il versamento degli importi a Fon.Te. avverrà a mezzo bonifico entro il giorno 16 del mese successivo alla chiusura del trimestre di competenza dell'azienda a fronte della lista di contribuzione comunicata. Qualora il giorno 16 cada in un giorno non lavorativo, il versamento avverrà entro il primo giorno lavorativo successivo.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA UNA TANTUM DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE

7.1 – Il lavoratore aderente che intenda effettuare i versamenti *una tantum* di cui al precedente art. 2.2, secondo alinea, dovranno far pervenire al Fondo Pensione apposita comunicazione in tal senso.

7.2 – Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, sarà necessario compilare l'apposito modulo "Versamenti aggiuntivi *una tantum*" (Allegato C al presente Regolamento), reperibile sul sito del fondo pensione Fon.Te. – www.fondofonte.it; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla propria posizione individuale.

7.3 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a "Fon.Te. - Fondo Pensione complementare a contribuzione definita per i dipendenti da aziende del Terziario (Commercio, Turismo e Servizi)", ubicato presso Società Generale Securities Services S.p.A, Via B. Crespi 19/A - 20159 MILANO, IBAN IT 97 H 03307 01719 000000022891.

7.4 – Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale "contributi volontari previdenziali", seguita dal codice fiscale dell'aderente.

7.5 – Il modulo "Versamenti aggiuntivi una tantum" ed una copia dell'ordine di bonifico effettuato dovranno pervenire presso il Fondo Pensione entro il giorno 20 del mese di riferimento. In caso di mancato rispetto del termine indicato, l'investimento dei versamenti aggiuntivi di cui all'art.2.2 potrà aver luogo dal mese immediatamente successivo.

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA UNA TANTUM DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

8.1 – È data facoltà anche al datore di lavoro di effettuare dei versamenti una tantum, a favore dei propri lavoratori dipendenti aderenti al Fondo Pensione.

8.2 – Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, il datore di lavoro dovrà semplicemente compilare la distinta di contribuzione utilizzando l'apposito codice (CU) identificativo di questa tipologia di versamento.

La compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato.

8.3 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a "Fon.Te. - Fondo Pensione complementare a contribuzione definita per i dipendenti da aziende del Terziario (Commercio, Turismo e Servizi)", ubicato presso Società Generale Securities Services S.p.A, Via B. Crespi 19/A - 20159 MILANO - IBAN IT 97 H 03307 01719 000000022891.

8.4 – Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la causale "contributi volontari previdenziali", seguita dal codice identificativo dell'azienda assegnato dal Fondo Pensione.

8.5 – L'ordine di bonifico e l'invio della lista di contribuzione dovranno essere effettuati con le medesime scadenze previste per la contribuzione periodica.

ARTICOLO 9 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

9.1 – I versamenti di cui all'art. 2 saranno investiti nel comparto in cui confluiscono i contributi di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto.